



ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO VIALE ANGELI

Viale Angeli, 82 - 12100 CUNEO

Tel. 0171 692421

e.mail: cnic86000e@istruzione.it

PEC: cnic86000e@pec.istruzione.it

sito web: www.icvialeangelicuneo.edu.it

C.F.: 96093970042

ALL'ALBO

AL SITO ISTITUZIONALE

AGLI ATTI

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DI DEPOSITO ELENCO COMPONENTE ELETTIVA
RINNOVO ELEZIONI DEL C.S.P.I. 07 MAGGIO 2024**

La DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l'articolo 2, 2 comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione e la sua durata in carica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui viene riformato il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 23 quinquies, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" e, in particolare, l'articolo 3, comma 2-bis, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2021;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza Il Ministro dell'istruzione e del merito da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e, in particolare, l'articolo 58, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2022;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e, in particolare, l'articolo 47, comma 10, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2023

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e, in particolare l'articolo 5, comma 5-ter, che ha disposto la permanenza in carica dei componenti elettivi e non elettivi del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sino al 31 agosto 2024;

RITENUTA la necessità di ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

VISTA l'O.M. n. 234 del 05 dicembre 2023 recante "Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.";

VISTO l'art. 4 dell'O.M. n. 234 del 05 dicembre 2023 che fissa per il 07 maggio 2024, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

VISTI gli artt. 21,22 e 23 dell'O.M. n. 234 del 05 dicembre 2023.

COMUNICA

che in data odierna sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale di istituto (Ufficio didattica) gli elenchi degli elettori di istituto del personale scolastico in servizio, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/ o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

La commissione decide sui reclami pervenuti entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio.

Il personale docente, educativo e A.T.A., eventualmente trasferito o assegnato provvisoriamente in un momento successivo alla formazione degli elenchi provvisori degli elettori deve presentare istanza di rettifica, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto che ha formato gli elenchi entro tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi, gli interessati devono presentare entro il giorno successivo a tali provvedimenti istanza di integrazione, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto, che decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Donatella Platano